

# Segnalazioni *whistleblowing*

In recepimento del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n.24, la Società si è dotata dei prescritti canali per la ricezione e la gestione delle segnalazioni denominate “whistleblowing”.

## Chi può segnalare?

- Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società;
- tutti i dipendenti, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria opera nella Società;
- soggetti che hanno rivestito i ruoli sopra indicati in passato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto e soggetti con i quali il rapporto non è ancora sorto – per esempio i candidati alla selezione del personale o i dipendenti durante il periodo di prova.

## Gli ambiti delle potenziali segnalazione

Le violazioni che possono essere segnalate riguardano:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- norme dell’Unione Europea (per il dettaglio si rimanda all’art.1 del D.lgs. n.24/2023).

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto.

## I canali di segnalazione

- indirizzo di posta elettronica: **segnalante@gmail.com**;
- linea telefonica con la quale può essere anche richiesto un appuntamento con il gestore esterno delle segnalazioni: **337-447373**.

Assegnando la gestione della segnalazione e le relative istruttorie ad una persona esterna alla società, autonoma, indipendente e competente, la Società garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e di chiunque sia menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione

Il segnalante deve inoltre dare chiara indicazione che intende beneficiare delle tutele previste dal D.lgs. n.24/2023:

- riservatezza della propria identità;
- protezione contro qualsiasi ritorsione.

# Regolamento per la tutela della persona che segnala (*whistleblowing*)

Stato di aggiornamento	Contenuti dell'aggiornamento
15.12.2023	Prima emissione del documento in applicazione del D.lgs. n.24/2023

## Abbreviazioni utilizzate:

- MINUS S.r.l.: Società
- A.N.AC.: Autorità Nazionale Anticorruzione

**N.B.** Le revisioni rispetto al testo precedente sono evidenziate in colore grigio.

**N.B.1** - Nel testo si intendono sempre entrambi i generi maschile e femminile, anche ove non dichiarato.

## 1. Inquadramento normativo e scopo della procedura

La Società ha adeguato i propri canali interni ed esterni per garantire la gestione delle segnalazioni di violazioni di norme (il cosiddetto sistema *whistleblowing*) secondo il D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937.

L'obiettivo della Direttiva UE è quello di stabilire regole per garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni di norme, creando canali di comunicazione sicuri sia all'interno delle organizzazioni, sia all'esterno.

La presente procedura, si pone quindi come lo strumento per regolamentare a norma di legge la gestione delle segnalazioni e per tutelare le persone che segnalano.

La presente procedura si ispira alle Linee Guida di regolamentazione del *whistleblowing* (Delibera A.N.AC. n.311 del 12 luglio 2023).

**N.B.2** - Per ogni approfondimento si rimanda espressamente al D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 ed al sito dell'A.N.AC.: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

## 2. Responsabilità

La figura che gestisce le segnalazioni ha la responsabilità di gestire la presente procedura.

## 3. Definizioni

- *Segnalazione*: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- *persona segnalante* oppure *segnalante*: la persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- *facilitatore*: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- *segnalazione interna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- *segnalazione esterna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.

## 4. Chi può segnalare

Le segnalazioni possono essere fatte da:

- lavoratori dipendenti e autonomi;

- collaboratori, liberi professionisti, consulenti;
- volontari, tirocinanti;
- azionisti e persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo.

La disciplina si applica anche a persone che hanno terminato il rapporto di lavoro nonché a coloro il cui rapporto non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione, o in altre fasi precontrattuali.

**N.B.3** - Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, siano vere e rientrino nell'ambito della normativa; il segnalante deve attenersi alle modalità previste dalla legge e secondo i criteri stabiliti nella presente procedura.

## 5. Cosa può essere segnalato e cosa non può essere segnalato

La disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni nazionali e dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel loro contesto lavorativo.

Le condotte oggetto di segnalazione possono riguardare violazioni rispetto a quanto previsto da:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- norme dell'Unione Europea (per il dettaglio si rimanda all'art.1 del D.lgs. n.24/2023).

Sono ammesse anche segnalazioni in forma "anonima".

Sono escluse le segnalazioni:

- legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro;
- in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- relative a violazioni già disciplinate in alcuni settori speciali (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

## 6. I canali per segnalare

La persona segnalante può utilizzare i seguenti canali:

- canale interno alla Società, come descritto nel successivo paragrafo 7;
- canale esterno gestito dall'A.N.AC. (si rimanda al sito dell'A.N.AC.); vedi successivo punto N.B.4;
- divulgazione pubblica; vedi successivo punto N.B.5;
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

**N.B.4** - La persona segnalante può utilizzare il canale esterno (A.N.AC.) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

**N.B.5** - La persona segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone); quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

## 7. Il canale di segnalazione interno

Con riferimento al canale di segnalazione interna adottato dalla Società, esso assicura la riservatezza sull'identità della persona segnalante o delle persone coinvolte, sul contenuto della segnalazione e sulla documentazione ad essa relativa.

La Società ha realizzato un sistema che permette alla persona che segnala di effettuare la segnalazione su canali esterni alla Società e non controllabili in alcun modo dalla Società stessa:

La Società ha deciso di assegnare la gestione delle segnalazioni e le relative istruttorie ad una persona esterna alla società (dott. Luca Pandini), autonoma, indipendente e competente.

Nello specifico, le segnalazioni vengono raccolte e gestite attraverso i seguenti canali:

- indirizzo di posta elettronica: **segnalante@gmail.com**;
- linea telefonica con la quale può essere anche richiesto un appuntamento con il gestore esterno delle segnalazioni: numero **337-447373**.

Il sistema di gestione delle segnalazioni garantisce alla persona segnalante le informazioni per:

- l'avvenuto ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione della stessa;
- il riscontro della gestione della segnalazione entro tre mesi dalla ricezione della stessa.

## 8. Tutela della persona che segnala

Il sistema di gestione garantisce l'assoluta protezione della riservatezza della persona che segnala e degli eventuali facilitatori.

Il sistema di gestione garantisce il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni nel rispetto dei principi in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

La Società non può procedere con atti di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le stesse misure si applicano anche ad altri soggetti: i facilitatori, i colleghi e i parenti fino al 4. grado del segnalante e i soggetti giuridici collegati al segnalante nonché a tutte le altre persone coinvolte nell'istruttoria.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dal sistema di gestione per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa in materia di protezione di dati personali.

## 9. Responsabilità della persona che segnala - Perdita della tutela

Le tutele della persona che segnala non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia; in tali casi la Società può procedere ad irrorare alla persona che ha segnalato una sanzione disciplinare.

Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

- La prima richiede che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona che segnala, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
- La seconda condizione, invece, esige che la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. n.24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero veritiere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del D.lgs. n.24/2023).

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, le persone che segnalano non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare (art. 20, commi 1 e 2 del D.lgs. n.24/2023).

<p><b>INFORMATION ÜBER DIE VERWENDUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN DER MELDEPERSON</b> <i>im Sinne des Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679</i></p>	<p><b>INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI DEL SEGNALANTE</b> ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679</p>
<p><b>Verantwortlicher für die Datenverarbeitung</b> Mit vorliegendem Schreiben informiert MINUS GMBH als Verantwortlicher gemäß Verordnung (EU) 2016/679 potenzielle Whistleblower, Whistleblower, Vermittler und alle anderen natürlichen Personen, die potenziell an der Bearbeitung von Meldungen beteiligt sind, über die Verarbeitung ihrer Daten. Der Verantwortliche kann wie folgt kontaktiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tel. Nr.: 337 447 373</li> <li>• E-Mail: lsconsulting64@gmail.com</li> </ul>	<p><b>Titolare del trattamento</b> Con la presente, MINUS S.r.l. "titolare del trattamento", ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa i potenziali segnalanti, segnalati, facilitatori ed ogni altra persona fisica potenzialmente coinvolta nella gestione delle segnalazioni delle modalità di trattamento dei propri dati.  I dati di contatto di MINUS S.r.l. sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tel. n.: 337 447 373</li> <li>• E-Mail: lsconsulting64@gmail.com</li> </ul>
<p><b>Zielsetzung der Verarbeitung</b> Die Verarbeitung personenbezogener Daten betrifft die Bearbeitung von Meldungen und kann verschiedene Kategorien von Informationen über natürliche Personen betreffen, einschließlich, zumindest potenziell, besonderer Kategorien personenbezogener Daten (Artikel 9 DSGVO) und personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten (Artikel 10 DSGVO). Rechtsgrundlagen, die die Verarbeitung zulassen, sind die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6(1)(c), GDPR (...)) insbesondere unter Bezugnahme auf die rechtliche Verpflichtung, die sich aus den Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 24 vom 10. März 2023 und anderer Rechtsvorschriften ergibt, die für den Verantwortlichen der Datenverarbeitung gelten) und, in Bezug auf besondere und strafrechtliche Daten, jeweils die Bestimmungen von Art. 9(2)(g) und Art. 10, in Verbindung mit Art. 2-Okties, Gesetzesdekret 196/2003.  Für die oben genannten Zwecke ist die Angabe der Daten fakultativ, da die Hinweise anonym erfolgen können. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass anonyme Hinweise nur dann berücksichtigt werden, wenn der Gegenstand derselben, ausreichende Anhaltspunkte für eine Überprüfung liefert.  Der Whistleblower muss daher angeben, ob er "mit der Offenlegung seiner Identität gegenüber Personen einverstanden ist, die nicht für die Entgegennahme oder Weiterverfolgung des Berichts zuständig sind". Diese Möglichkeit wird dem Whistleblower während der Bearbeitung des</p>	<p><b>Finalità del trattamento e base giuridica</b> Il trattamento dei dati personali riguarda la gestione delle segnalazioni e potrà riguardare eterogenee categorie di informazioni relative alle persone fisiche, ivi comprendendo, almeno potenzialmente, categorie particolari di dati personali (art. 9, GDPR) e dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10, GDPR). Basi giuridiche legittimanti il trattamento sono l'adempimento di un obbligo di legge (art. 6, comma 1, lett. c), GDPR (...) in particolare in riferimento all'obbligo giuridico derivante dalle previsioni di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e ulteriore normativa vigente applicabile al Titolare del trattamento) e, per quanto concerne i dati particolari e penali, rispettivamente le previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. g) e art. 10, in combinato disposto con l'art. 2-octies, D.Lgs. 196/2003.  Per le finalità indicate il conferimento dei dati è facoltativo, in quanto le segnalazioni possono essere effettuate in modo anonimo. Si specifica tuttavia che le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solamente se l'oggetto della segnalazione è sufficientemente circostanziato da consentire l'instaurazione di un'istruttoria.  Inoltre, il Whistleblower è pertanto tenuto a specificare se "acconsente la rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione". Tale possibilità viene garantita al segnalante in fase di elaborazione della segnalazione. Qualora il segnalante decidesse di</p>

<p>Berichts eingeräumt. Entscheidet sich der Whistleblower, einer solchen Verarbeitung nicht zuzustimmen, wird der Bericht nur an die autorisierte externe Partei (als Auftragsverarbeiter) weitergegeben. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben - Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a der Verordnung (EU) 2016/679.</p>	<p>non acconsentire tale trattamento, la segnalazione verrà condivisa solo con l'autorizzato del soggetto esterno. Base giuridica del trattamento: l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità - art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento (UE 2016/679).</p>
<p><b>Personen, denen die Daten mitgeteilt werden können</b> Die Identifikationsdaten der meldenden Person sind nur für das zuständige externe Unternehmen, das gemäß Art. 28 DSGVO als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung tätig ist, und für technische oder telekommunikationsbezogene Sub-Auftragnehmersichtbar, es sei denn, die meldende Person selbst gibt ihre ausdrückliche Zustimmung. Weitere Fälle der Weitergabe personenbezogener Daten sind nicht vorgesehen.</p>	<p><b>Ambito di comunicazione e diffusione</b> I dati identificativi del segnalante saranno visibili esclusivamente dalla società esterna specializzata, operante quale responsabile del trattamento ex art. 28, GDPR e sub fornitori tecnologici o di telecomunicazioni, salvo consenso espresso da segnalante stesso. Non sono previste ulteriori fattispecie di comunicazione di dati personali.</p>
<p>Der Verantwortliche kann verpflichtet sein, die Daten auf Ersuchen von Behörden, einschließlich Justizbehörden, weiterzugeben.</p>	<p>Al Titolare potrebbe essere richiesto di comunicare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità, anche giudiziaria.</p>
<p><b>Übermittlung der Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen</b></p>	<p><b>Trasferimento dati ad un Paese terzo o ad organizzazioni internazionali</b></p>
<p>Ihre Daten werden auf keinerlei Weise an Drittländer außerhalb der EU übermittelt.</p>	<p>Il trattamento non prevede trasferimento extra U.E.</p>
<p><b>Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten</b> Personenbezogene Daten, die für die Bearbeitung einer bestimmten Ausschreibung eindeutig nicht nützlich sind, werden nicht erhoben oder, falls sie versehentlich erhoben werden, unverzüglich gelöscht. In jedem Fall werden die Daten für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Mitteilung des endgültigen Ergebnisses des Warnhinweisverfahrens aufbewahrt.</p>	<p><b>Durata della conservazione dei dati personali</b> I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. In ogni caso, i dati saranno conservati per un periodo non superiore a cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.</p>
<p><b>Rechte der betroffenen Person</b> Die in den Artikeln 15-22 der Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen Rechte können in den Grenzen der Bestimmungen von Artikel 2 undecies Buchstabe f) des Gesetzesdekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2003 ausgeübt werden. Artikel 2 undecies besagt unter der Überschrift "Limitazioni ai diritti dell'interessato" (unsere Übersetzung: „Einschränkungen der Rechte der betroffenen</p>	<p><b>Diritti dell'interessato</b> I diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art.2 undecies lett.f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. L'art.2 undecies, rubricato "Limitazioni ai diritti dell'interessato" stabilisce che i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 agli artt.15-22 non possono essere esercitati con richiesta al titolare del</p>

<p>Person"), dass die in der Verordnung (EU) 2016/679 in den Artikeln 15-22 vorgesehenen Rechte durch einen Antrag an den Verantwortlichen nicht ausgeübt werden können, wenn die Ausübung dieser Rechte zu einer tatsächlichen und konkreten Beeinträchtigung der "Vertraulichkeit der Identität der Person, die Verstöße meldet, von denen sie aufgrund ihres Beschäftigungsverhältnisses oder ihrer ausgeübten Tätigkeit Kenntnis erlangt hat, gemäß der Rechtsverordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, oder von Personen, die Verstöße gemäß den Artikeln 52-bis und 52-ter des Gesetzesdekrets Nr. 385 oder der Artikel 4-undecies und 4-duodecies des Gesetzesdekrets Nr. 58 vom 24. Februar 1998." (diese Bestimmung, wurde mit demselben Dekret 24/2023 in das Datenschutzgesetz aufgenommen und wird am 15. Juli 2023 in Kraft treten.</p>	<p>trattamento, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla "riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58." (disposizione introdotta nel Codice Privacy dallo stesso decreto 24/2023 e che avrà efficacia a decorrere dal 15 luglio 2023).</p>
<p><b>Recht auf Einreichung einer Beschwerde bei der Kontrollbehörde</b> Sollten Sie der Ansicht sein, dass Ihre Daten unrechtmäßig bearbeitet wurden, haben Sie das Recht, bei der Kontrollbehörde Beschwerde einzureichen.</p>	<p><b>Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo</b> Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all'Autorità di controllo per proporre reclamo.</p>